

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

(Provincia di Agrigento)

N. 392 Repertorio

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA COMUNALE R.S.U. in C.da CANTACORVO-CRIVARA”.

Importo contrattuale € 365.731,91.

L' anno **duemilatredici** il giorno trentuno del mese di Ottobre a Montevago, prov. Ag. presso la sede del Municipio, innanzi a me Dott. Alfonso Sabella nella qualità di Segretario Comunale, senza l' assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d' accordo tra loro con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte il **Sig. Arch. Neri Giuseppe**, nato a Naro (AG) il giorno omissis che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Montevago (AG), Cod. fisc. 92006330846, di seguito nel presente atto denominato semplicemente AMMINISTRAZIONE.

- Dall' altra il **sig. Sferrazza Gaetano**, nato ad Agrigento (AG) il giorno omissis, e residente a Favara (AG), cap. 92026, nella via omissis C.F: omissis, che interviene non in proprio, ma quale mandataria capogruppo della riunione temporanea fra le imprese: Galassia srl, con sede in Agrigento (AG), via Lombardia n. 6 - C.F. e P.IVA 02536520840, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Agrigento (AG) n. REA Ag-

189261 , impresa Geo Plants srl, con sede ad Agrigento (AG), c.da San Pietro

Il trav. C.F. e P.IVA 02614170849, iscritta nel registro delle imprese presso

la Camera di Commercio di Agrigento (AG) n. REA Ag- 194547, di seguito

nel presente atto denominati APPALTATORE. Detti comparenti della cui

identità io Sabella Alfonso nella qualità di Ufficiale Rogante sono certo,

PREMESSO

-Che con atto deliberativo di G.M. n. 40 del 31.03.2011 è stato approvato

il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di €.

990.594,90 di cui € 693.281.21 per lavori a base di appalto ed € 297.313,69

per somme a disposizione dell'amministrazione.

- Che con delibera di G.M. n. 75 del 09.09.2013 il citato quadro economico di

spesa del progetto de quo è stato modificato ed aggiornato ad € 1.029.000,00

di cui € 727.826,18 per lavori inclusi oneri per la sicurezza ed € 301.169,00

per somme a disposizione ed € 4,82 per arrotondamento.

- Che con determinazione del Settore LL.PP. n. 398 del 29.11.2012 è stato

approvato il bando e il disciplinare di gara e si provvedeva altresì

all'individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3,

comma 37 ed art.55, comma 5 del D.Lgs 163/2006.

- Che il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati all'albo pretorio

on-line dal 26.02.2013 al 16.04.2013 e nel sito informatico del comune di

Montevago.

- Che il RUP ha provveduto alla pubblicazione per estratto del bando di gara

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte prima n.25 pag 26

del 27.02.2013.

- Che a seguito di gara di Procedura Aperta, i cui verbali sono stati pubblicati

all'albo pretorio on-line dal 06.06.2013 al 09.06.13 e approvati con determinazione del Settore LL.PP. n. 110 del 12.06.2013, i lavori sono stati aggiudicati all' Impresa ATI Galassia srl, con sede in via Lombardia n. 6, 92100 Agrigento (AG) per il prezzo complessivo di € 342.424,04 depurato del ribasso di gara del 48,8899%.

- Che con determina del Dirigente dell'UTC Arch. Giuseppe Neri n. 164 del 09.09.2013 si è riapprovato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico di spesa nel modo seguente:

A) lavori al netto del ribasso d'asta € 342.424,04

A1) oneri di incidenza della sicurezza € 23.307,87

A2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al CME relativo ai costi speciali della sicurezza € 34.176,80

- Che l'impresa ATI Galassia srl ha dimostrato di possedere i requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione così come risultante dai certificati di carichi pendenti e casellario giudiziario alluopo acquisiti.

- Che l'impresa ATI Galassia srl ha dimostrato di possedere i requisiti professionali così come risultante dai certificati Camerali alluopo acquisiti.

- Che l'impresa ATI Galassia srl ha dimostrato di possedere i requisiti tecnici così come risultante dal certificato SOA.

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l' idoneità dell' Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico –economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;

- Che con verbale del 31/10/2013 il Responsabile del Procedimento, congiuntamente all'esecutore, ha dato atto che permangono ai sensi dell'art. 106 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti del LL.PP.

approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 le condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori;

- Che l'opera è stata finanziata con DDG dell' Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.631 del 20.04.2012, registrato

alla Corte dei Conti in data 26.06.2012 al Reg. n. 1 foglio n. 121 per la

somma di € 990.594,90 (euro

novacentonovantamilacinquecentonovantaquattro/90), salvo conferma ai sensi

di quanto previsto dall'art.3.

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i

componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art .1

Oggetto del Contratto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che

accetta senza riserva alcuna, l' appalto dei lavori inerenti la messa in sicurezza

di emergenza della discarica comunale R.S.U. in c.da Cantacorvo-Crivara. L'

Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione

di mezzi, manodopera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo

l'art. 1655 del codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e

secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art.2

Ammontare e forma del contratto

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad €

365.731,91 (euro trecentosessantacinquemilasettecentotrentuno/91) al netto

del ribasso offerto del 48,8899 % di cui € 342.424,04 (euro

trecentoquarantaduemilaquattrocentoventiquattro/04) per lavori ed €
23.307,87 (euro ventitremilatrecentosette/87) oneri di incidenza della
sicurezza, salvo ulteriori ed eventuali oneri aggiuntivi di sicurezza come da
nuovo quadro economico approvato con determina del Dirigente UTC n. 164
del 09.09.2013.

L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione
iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo
effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli
stessi.

Il contratto è stipulato a prezzi unitari ed “ a misura” ai sensi dell'art. 326
della stessa legge). Per la parte dei lavori a misura i prezzi unitari inseriti
nell'Elenco allegato costituiscono prezzi contrattuali.

Art.3

Indicazione sommaria dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono richiamati come da progetto
approvato con delibera di G.M. n. 40 del 31.03.2011 modificata con delibera
di G.M. n. 75 del 09.09.2013.

Art. 4

Nomina dell'esecutore

Si da atto che l'associazione temporanea di imprese aggiudicataria
dell'appalto ha conferito mandato irrevocabile alla mandataria capogruppo
“Galassia srl” con sede in via Lombardia n. 6 92100 Agrigento (AG), giusto
atto di repertorio n. 569 raccolta n. 331 del 23.07.2013 stipulato avanti al
Notaio Avv. Maria Orlando iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti
di Agrigento e Sciacca.

Art. 5

Adempimenti Antimafia

Si da atto che non sussiste , nei confronti dell'appaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06.09.2011 come risulta dalla documentazione antimafia, acquisita agli atti e rilasciata dalla Prefettura di Agrigento .

Art. 6

Disposizioni e norme regolatrici del contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l' osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 - Regolamento di attuazione della legge quadro e ss.mm.ii.

D. Lgs n. 163/2006 – Codice dei Contratti ;

- L.R. 12.07.2011, n. 12;

DPRS 31.01.2013 n. 13

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

DPR 06 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della L.05 marzo 1990, n. 46.

- D.Lgs 81 /2008 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (2);

D.lgs 14 agosto 1996, n. 493 – attuazione della direttiva 92/58 CEE concernenti le previsioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

L' appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme

emanate dall'UNI, dal CEI e in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc, sia a livello nozionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto, adottato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d'appalto.

Art.7

Documenti facenti parte del contratto

Ai sensi dell'art.137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- Il Capitolato Speciale di appalto (All. A)
- L' elenco dei prezzi unitari (All. B)

Si intendono facenti parte integrale del contratto anche se materialmente non allegati i seguenti atti già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione:

- Cronoprogramma dei lavori
- Il Piano Operativo di Sicurezza e di coordinamento (PSC - POS)
- Documentazione fotografica
- Computo metrico Estimativo
- Calcolo esecutivi delle strutture e degli impianti

I seguenti elaborati grafici progettuali:

Elaborato EL – 1

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire

non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 8

Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato Generale e dell'art. 161 del Regolamento 207/2010, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.132 del codice dei contratti, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale.

Il mancato rispetto di tali disposizioni non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell'Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni.

Alle condizioni e con le modalità previste dall'art.11 del Capitolato Generale, l'Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla direzione dei lavori, ai sensi del citato art 132, eventuali variazioni migliorative di sue esclusive ideazioni e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Tale proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, così come stabilito dal relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione le economie risultanti dalle variazioni in diminuzioni saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'appaltatore.

Ai sensi comunque di quanto previsto dall'art.12 del Capitolato Generale e specificato dall'art. 161 del Regolamento, l'Amministrazione.

indipendentemente dalle ipotesi previste della'art. 132 del codice dei contratti, potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato Generale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art.10, comma 4 del citato capitolato generale, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

Art. 9

Tempo utile per ultimazione dei lavori penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 374 (trecentosettantaquattro) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del Procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto, dal Capitolato speciale

d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 10

Ulteriori penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali

Oltre alle penali prese in considerazioni nel precedente art. 9 e nel successivo art 11 del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti (v. i punti 27.15 e 27.21 del C.S.A.) entro determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità nel successivo art.12. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei Lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori.

Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente non potranno superare, ai sensi dell' art. 145, comma 3, del Regolamento, il 10%

dell' importo contrattuale.

Art.11

Consegna dei lavori

Generalità

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni che decorrerà dalla data di stipula del presente atto.

La consegna sarà effettuata con le modalità previste dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento 207/10. Per ragioni di urgenza ed in rapporto a quanto stabilito dallo stesso art. 153 comma 1, la consegna dei lavori potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione con le riserve di cui all'art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.F

Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa o impedimento, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art.154, comma 6 del Regolamento potrà disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali di consegna parziali.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, meglio definito come "Verbale di consegna definitivo".

Il caso di consegna parziale, ai sensi del comma 7 dell'articolo di regolamento citato, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangono cause di indisponibilità, si opererà secondo l' art. 158 dello stesso Regolamento.

Inizio dei lavori – Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. Oltre tale scadenza, sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro Cento/00). Ove il ritardo ecceda i 40 giorni dalla data di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Caso di ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.

In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Capitolato Generale.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta (tale facoltà potendosi esercitare nel caso che il ritardo non superi la metà del termine contrattuale)

l'Appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato con le modalità previste dal Capitolato Generale.

Art. 12

Programma dei Lavori

Programma dei Lavori

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite

per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapporto alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal capitolato speciale di appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei Lavori e sarà vincolante per l'Appaltatore.

Penale

Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle lavorazioni di cui all'ultimo capoverso del precedente punto, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,1 % (da 0,03 a 0,1) sull'importo netto competente alle lavorazioni considerate.

Art.13

Ordine dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art.14

Sospensioni e riprese dei lavori

Generalità

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizione climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, a norma dell' art.24 del Capitolato Generale d' Appalto e dell' Art.158 comma 1 del Regolamento, può ordinare la sospensione, disponendone la ripresa quando saranno cessate le cause che l' anno determinata.

La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 24 e 25 dello stesso Capitolato generale.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Sospensione parziale

Nel caso di sospensione parziale, si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 7, del Capitolato generale.

Sospensione illegittime

Le sospensioni totali o parziali disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno considerate illegittime e daranno

diritto all'Appaltatore, ai sensi dell'art.25 del Capitolato Generale, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ripresa dei lavori

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

Contestazioni dell'Appaltatore

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell'art.190 del Regolamento.

Art.15

Cauzione definitiva

Si da atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'Appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00) pari al 39% dell' importo dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2, della legge (n. 109/94 come successivamente modificato dalla legge n. 166/2002), in quanto l'Appaltatore è in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 rilasciato dalla CSI SPA viale Lombardia , 20 20021 Bollate (MI) emesso in data 20.12.2008 con scadenza il 07.12.2014. Tale garanzia risulta redatta secondo la "polizza tipo" di cui al D.M. Attività Produttive- Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data 09.10.2013.

La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Generale, decorso il termine fissato per il compimento delle operazioni di

collaudo.

Art. 16

Coperture Assicurative

Si richiama l'art.30, comma 2 bis, 2, 3 e 4 della legge e gli art. 124, 125,126 e 128 del Regolamento. Si richiama altresì il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15.

Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco speciale, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge e dell'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti(danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale di assicurazioni per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, è stabilito nella somma di € 365.731,91. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Assicurazioni indennitaria decennale

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, alla medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed

autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale sarà pari al 40% del valore dell'opera realizzata . Il massimale per la polizza di responsabilità civile decennale viene stabilito nella somma di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. Si richiamano comunque e si intendono qui trascritte tutte le condizioni particolari e le esclusioni di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con D.M. n. 123/2004.

Art.17

Oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolato generale e di cui all'art. 224, commi 1 e 2 del regolamento, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato speciale d'appalto ed elenco dei prezzi unitari.

Art. 18

Oneri particolari

la vigilanza e guardiania del cantiere (se appositamente richiesta), nel rispetto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n.646, per una e più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione o do altre Ditte), e delle opere stesse, è affidata alla ditta appaltatrice.

Resta inteso pertanto che, fuori dalle particolari specifiche contenute nei documenti contrattuali e della somma di cui al presente titolo, nessun altro

compenso potrà essere richiesto dall'Appaltatore, per i lavori in contratto, sia in fase di esecuzione che di collaudo.

Art. 19

Oneri soggetti a rimborso

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposite e specifiche documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento:

la vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dell'art.22 della Legge 13 settembre 1982, n.646, nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l'amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa

di accettazione e di esecuzione e su specifica previsione del capitolato speciale di appalto norma dell'art.15 comma 7, del capitolato generale.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico su eventuale e specifica richiesta della direzione dei lavori, per l'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, fermo restando, a carico dell'appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla direzione dei lavori, con l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal capitolato speciale d'appalto e dall'elenco dei prezzi).

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto 19

Le spese per il personale di assistenza che l'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte o imprese incaricate dall'amministrazione per l'esecuzione dei lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

Art.20

Piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di coordinamento (PSC), ove predisposto in

sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni: ovvero il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il piano operativo di sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto anche se materialmente non allegati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art.3 del D.Leg.vo n.626/94 e creerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art.8 del D.Leg.vo n.494/96 e s.m.i.

Art.21

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del Capitolato Generale e specificato dall'art. 139 del regolamento, sono a carico dell' Appaltatore . Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all' imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi all' art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00

escluso gli allegati. L' imposta sul valore aggiunto (IVA), nell' aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell' Amministrazione.

Art. 22

Valutazione dei lavori a misura

Lavori a misura

La valutazione dei lavori a misura sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.

Art. 23

Anticipazione

L' amministrazione erogherà all' Appaltatore, se dovuta, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l' anticipazione del 10 % sull' importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà l' Amministrazione, ai sensi dell' art. 140 del Regolamento ed a norma dell' art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi.

Art. 24

Premio di accelerazione

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l' esecuzione dell' appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all' appaltatore, ai sensi dell' art. 23 del capitolato generale, un premio di accelerazione dello 0,1% per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione. Il premio sarà accreditato all' appaltatore in sede di conto finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Art. 25

Revisione dei prezzi-prezzo chiuso

Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 4, della legge, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 del codice civile.

In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell'art. 550 della legge 30 dicembre 2004, n311, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'assessore regionale per i LL.PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all'art. 133, comma 7 della legge.

Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica il sistema del "prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata con decreto del ministro delle infrastrutture (da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art.26

Pagamento in acconto ed a saldo

Pagamento in acconto

In conformità a quanto disposto dall' art.29 del Capitolato generale e dall'art.141 del regolamento, all' Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l' importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 100.00000 (Euro Centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.7 del Capitolato Generale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato, l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'appaltatore non avrà diritto alcun pagamento o compenso per i lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Flussi Finanziari

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi concernenti la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione all' Amministrazione Comunale consapevole che l'inadempimento costituirà causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 15/2008 l'Appaltatore si impegna ad aprire un numero di conto corrente per tutte le operazioni relative l'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a

mezzo di bonifico bancario. Tutto quanto sopra entro la data di consegna dei lavori. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Pagamenti a saldo

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art.235 del regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa acquisizione del certificato DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma dell'art. 147 comma 9 della legge, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma 2 del codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dall'art.124 comma 3 del regolamento.

Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art.27

Conto Finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta ai sensi dell'art. 200 del regolamento, nel termine di 45 (quarantacinque) dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità, a norma dell'art. 141 comma 3, della legge, dovrà essere acquisita dall'amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

Art.28

Controlli dell'amministrazione

L'amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenza, le seguenti persone, addetta alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal regolamento e dal D.Leg.vo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Neri
- Direttore/i dei lavori: Ing. Calogero Mauceri e Ing. Maurizio Cellura
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Calogero Mauceri.

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art.1362 e seguenti del codice civile; in caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata dalla direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

Art.29

Collaudo dei lavori

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui all'art.37 del Capitolato generale d'appalto ed all'art. 215 e seguenti del regolamento. Si richiama altresì l'art. 141 della Legge.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'

Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 3 del Regolamento.

Art.30

Contestazioni con l'Appaltatore

Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall'art. 164 del Regolamento.

Art.31

Eccezioni e riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del Regolamento, l'appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell'art. 31 del Capitolato generale, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall'art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte nel tempo prescritto.

Art. 32

Definizioni delle controversie

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato generale, le riserve e le pretese dell'Appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non siano state oggetto della procedura di accordo bonario secondo l'art. 240 della legge saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata a norma dell'art. 234 del Regolamento.

Decorso il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di collaudo o per il recepimento dei relativi atti ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore potrà notificare apposita istanza per la definizione delle riserve e richieste avanzate sugli atti contabili. In questo caso l'Amministrazione si pronunzierà entro i successivi 90 giorni.

Si richiamano le ulteriori disposizioni dell'art. 32 del Capitolato generale d'appalto.

Art. 33

Accordo Bonario

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori, e ove costituito dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibererà in merito con provvedimento motivato, Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore.

Si richiamano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni dell'art. 240 della Legge nonché la procedura, le condizioni e gli adempimenti previsti dal regolamento.

Art.34

Procedimento Arbitrale

Per il combinato disposto dell'art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") convertito in legge nel febbraio 2008, l'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1° luglio 2008.

Per i motivi di cui sopra, e dall'indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale

Art. 35

Giudizio Ordinario

Ove non si raggiunga l' accordo bonario come disciplinato dal precedente art. 33 e l'Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le controversie derivanti del contratto, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà ai sensi dell' art.20 del C.P.C., al giudice del luogo di stipulazione del contratto ovvero, secondo materia e competenza al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art.244 del codice degli Appalti.

Art. 36

Tempo del Giudizio

Qualora l' Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio ordinario deve proporre domanda, a pena di decadenza, entro 60 gg. dai termini previsti dall' art.33 del Capitolato Generale di Appalto. Si

richiamano per altro i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Art.37

Risoluzione del contratto – Recesso

Risoluzione del contratto

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre che nei casi previsti dall'ex art. 340 della legge sulle OO.PP., anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135, 136 e 137 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti). Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, l'Amministrazione recederà il qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub – contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sostituito con l'art. 92 del D.Lgs 159/2011.

La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporrà l'ulteriore procedura ai sensi dell'art. 138 dello stesso Codice.

Recesso dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato il ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi 3 e 6 dell'art. citato.

Art. 38

Protocollo di legalità

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del " Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di vigilanza sui LL.PP., la Regione siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettare, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute (v. circ. Comm. 29 settembre 2005, n. 21348° 2 – GURS n. 45/2005). In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art. 6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art.10. Conferma inoltre gli impegni già dichiarati in sede di gara e di cui alle clausole n. 2 e n.3 dello stesso protocollo.

Si impegna altresì a rispettare, a pena di risoluzione contrattuale ex artt. 1455 e 1456 del Codice Civile, i seguenti obblighi previsti dal Codice Antimafia ed anticorruzione (c.d. Codice Vigna) approvato con deliberazione della giunta regionale n. 54 del 04.12.2009:

obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzioni di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto;

obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui all' art. 1. comma 1° del Codice Antimafia;

obbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.

Obbligo di comunicare a pena di risoluzione contrattuale, alla stazione appaltante i nominativi delle persone addette a compiti di vigilanza.

Art.39

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Art.40

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 D.Lgs 163/2006.

Art.41

Trattamento dati

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 193/2003 e s.m., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.

L'Appaltatore a sua volta s'impegna a rispettare la normativa in materia di privacy e, conseguentemente, a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto ogni informazione, dato o documento di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente Atto, redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 32 pagine e quanto della presente, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato in tutto e per tutto, conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

.

.

.